

STATUTO

ANTIFONA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ARQUATA SCRIVIA AL VIA
INTERIORE 24

Numero REA: AL - 319699

Codice fiscale: 02795680061

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 24-12-2025 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" al n. 887 di Raccolta

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ART. 1 DENOMINAZIONE

È costituita la Società Cooperativa denominata **"ANTIFONA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"**.

La Cooperativa, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative, è da considerarsi di diritto Ente del Terzo Settore e può godere di tutte le agevolazioni previste dalla legge.

ART. 2 SEDE

La Cooperativa ha sede legale nel Comune di Arquata Scrivia (AL).

Sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza, sia in Italia che all'estero, potranno essere istituite o soppresse con decisione dell'organo competente.

Lo spostamento della sede legale (e di eventuali sedi secondarie una volta istituite) nell'ambito dello stesso Comune è di competenza dell'Organo Amministrativo, che ha l'obbligo di comunicare al registro imprese ed ai soci il nuovo indirizzo.

ART. 3 DURATA

La durata della società è fissata fino al 31/12/2060 e potrà essere prorogata una o più volte per decisione dei soci, fatto salvo in tal caso il diritto di recesso dei soci, ai sensi di normativa vigente.

TITOLO II

MODELLO SOCIETARIO

SCOPI - OGGETTO - PREVALENZA

ART. 4 MODELLO SOCIETARIO

La Cooperativa adotta il modello societario della società a responsabilità limitata in quanto compatibile con la disciplina prevista dalla normativa vigente in materia di società cooperative.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.

Qualora vengano superati i limiti di cui all'art. 2519 comma 2 del cod. civ., gli amministratori hanno l'obbligo di convocare, senza indugio, l'assemblea, per l'adozione delle necessarie modificazioni dello statuto.

ART. 5 PREVALENZA

A norma dell'art. 2514 del cod. civ. si intendono perseguire i principi della mutualità prevalente e quindi troveranno applicazione nella Cooperativa:

1. il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumen-

tati di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

2. il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

3. il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

4. l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione previsti dalla Legge 59 del 1992.

ART. 6 SCOPO E OGGETTO

La Cooperativa sociale opera senza finalità lucrative e persegue l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale attraverso lo svolgimento di attività mirate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate (art. 1, lettera "b", legge 381/1991), ottenendo, mediante l'autogestione dell'impresa che ne è l'oggetto, continuità di occupazione lavorativa alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali, ed offrendo occasioni di lavoro ai propri associati, alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

La società, al fine del perseguimento dei suoi scopi, può svolgere la propria attività anche con terzi.

Pertanto, la Cooperativa potrà svolgere tutte le attività agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate previste dall'art. 1, lett. b, della Legge 381 del 1991 e, in particolare:

a) attività di disinfestazione, disinfezione, sanificazione ambientale ed allontanamento piccioni, svolta mediante l'utilizzo di prodotti specifici già in commercio;

b) attività di pulizie civile ed industriali, con l'assunzione di lavori ed attività di pulizia generali e speciali - lavaggi, ricambi, raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani, materiali tossici e pericolosi nel rispetto delle vigenti norme di legge, nonché la cura, il riordino degli ambienti civili ed industriali, ed interventi di sanità ed igiene ambientale, come ad esempio disinfestazioni, controlli dell'ambiente e controlli sul livello di inquinamento, pulizia e riordino aree urbane;

c) attività di bonifiche ambientali, di trattamenti fitosanitari su aree verdi, manutenzioni in generale;

d) attività di facchinaggio, insacco, pesatura, legatura, accantonamento e disaccantonamento, pressatura, imballaggio, deposito colli e bagagli, presa e consegna recapiti in loco;

- e) attività di trasporto di materiali: preparazione materiale da trasportare, guardianaggio e simili;
- f) attività di organizzazione di servizi di trasporto sociale e accompagnamento rivolto ad anziani, disabili e persone fragili, anche con mezzi propri della Cooperativa;
- g) attività edilizia;
- h) attività di coloritura, verniciatura, tinteggiatura;
- i) attività di realizzazione di segnaletica verticale e orizzontale;
- l) attività di gestione centri di recupero salute mentale, anziani, disabili e attività di gestione di asili nido.

La Cooperativa potrà svolgere, con indirizzo mutualistico, qualunque altra attività connessa agli scopi sopra elencati, nonché compiere tutti gli atti, le transazioni e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, e finanziaria, necessarie e utili per la realizzazione degli scopi e delle attività sociali. A tale scopo può richiedere contributi e finanziamenti a ogni livello istituzionale, comprese l'U.E., banche private e d'affari; sottoscrivere accordi di programma, protocolli d'intesa, promuovere e aderire a consorzi e fare quant'altro al fine di raggiungere gli scopi prefissati.

La Cooperativa potrà dare l'adesione ad enti ed organismi economici o finanziari, diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo e a coordinare le attività previdenziali, assistenziali e mutualistiche.

La Cooperativa potrà aderire o realizzare un gruppo cooperativo paritetico a norma dell'art. 2545-septies cod. civ.

A norma dell'art. 11 della Legge 381 del 1991, la Cooperativa potrà elaborare programmi di finanziamento e sviluppo di altre cooperative sociali e/o loro consorzi, nonché partecipare alla costituzione di reti di imprese.

La Cooperativa potrà realizzare ogni altra attività direttamente o indirettamente finalizzata al raggiungimento degli scopi sociali.

Sono in ogni caso espressamente escluse le attività riservate a professionisti iscritti ad albi, l'attività di raccolta del risparmio tra il pubblico, l'attività di esercizio del credito sotto qualsiasi forma e l'esercizio di attività finanziaria nei confronti del pubblico ed in via prevalente e non connessa al conseguimento dell'oggetto sociale.

TITOLO III SOCI

ART. 7 REQUISITI DEI SOCI

Il numero dei Soci è variabile e non può essere inferiore ai minimi previsti dalla legge.

Possono essere Soci operatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

Soci lavoratori:

possono essere soci lavoratori, tutte le persone fisiche aventi capacità di agire, che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della Cooperativa e che attivamente possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali.

Possono essere soci anche tecnici, consulenti e/o collaboratori aventi una specifica caratterizzazione professionale nel numero ritenuto indispensabile per il buon funzionamento della società.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la Cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana. In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, la prestazione di lavoro dello stesso ed il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito Regolamento, redatto dall'Organo Amministrativo ed approvato dall'Assemblea dei soci.

Soci lavoratori svantaggiati:

Sono svantaggiate le persone indicate nell'art. 4 della legge 381 del 1991.

Esse devono costituire almeno il 30% (trenta per cento) dei lavoratori della Cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della Cooperativa stessa.

La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza.

Soci in prova (a norma art. 2527):

sono soci cooperatori ammessi in una categoria speciale in virtù dell'interesse alla loro formazione ovvero al loro inserimento nell'impresa. Tali soci non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori. Al termine di un periodo di cinque anni, il nuovo socio è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori.

Il socio in prova:

- può partecipare alle assemblee sociali non contribuendo alla formazione del quorum costitutivo e senza diritto di voto, fatta eccezione per le deliberazioni relative all'approvazione del bilancio, per le quali ha diritto di intervento e di voto;
- ha diritto ad un ristorno in misura ridotta e con modalità stabilite dall'Organo Amministrativo.

Nel caso tale categoria superi il limite anzidetto l'Organo Amministrativo provvederà al ripristino dei rapporti previsti dalla legge o dall'atto costitutivo

Soci volontari:

prestano la loro attività gratuitamente ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Il numero dei soci volontari non può superare il 50% (cinquan-

ta per cento) del numero complessivo dei soci.

Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso spese effettivamente sostenute e documentate sulla base dei parametri stabiliti dalla Cooperativa sociale e per la totalità dei soci.

Nella gestione dei servizi, da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti.

Non possono divenire soci quanti esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella della Cooperativa.

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie sopraindicate. I regolamenti che disciplinano il rapporto di scambio mutualistico dovranno prevedere il principio della parità di trattamento tra tutti i soci appartenenti alle medesime categorie.

Per la disciplina dei diritti dei soci si richiama quanto previsto dall'art. 2476 cod. civ.

ART. 8 PROCEDURA DI AMMISSIONE

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'Organo Amministrativo contenente i seguenti documenti:

- autocertificazione dalla quale risulti: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, titolo di studio, competenze professionali o titoli specifici, recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica, fotocopia di un documento valido di riconoscimento.

Gli aspiranti soci sono, inoltre, tenuti a fornire tutti gli altri documenti e notizie che l'Organo Amministrativo richiedesse a migliore documentazione della domanda di ammissione.

Si deve indicare inoltre:

- i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto;
 - l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere.
- Il socio è tenuto:

a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni disciplinanti lo scambio mutualistico, le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

b) a partecipare concretamente all'attività della Cooperativa sulla base delle norme fissate per l'esecuzione dello scambio mutualistico.

L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli amministratori su domanda dell'interessato. La deliberazione

di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel Libro dei soci.

Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dagli amministratori.

L'Organo Amministrativo deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei Soci, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

ART. 9 QUOTE

Il valore nominale di ciascuna quota è almeno pari a € 100,00 (euro cento/00). Chi desidera divenire socio deve sottoscrivere almeno una quota complessiva di capitale di importo pari a € 100,00 (euro cento/00). All'atto della sottoscrizione va effettuato il versamento alla Cooperativa dell'intero ammontare della quota sottoscritta e dell'intero sovrapprezzo stabilito dall'Organo Amministrativo.

ART. 10 MODALITÀ ALTERNATIVE DI CONFERIMENTO

Oltre al denaro, i soci possono conferire anche beni in natura e crediti, in questo caso si applica quanto disposto dal quarto comma dell'art. 2464 cod. civ. Le quote corrispondenti a tali conferimenti, in natura o in crediti, devono essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione.

Il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della società.

In tal caso la polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro presso la società.

ART. 11 CESSIONE DELLE QUOTE

Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori.

Il socio che intende trasferire le proprie quote deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata R.R. o PEC, indicando: il nome, la residenza e tutte le generalità dell'aspirante acquirente, i requisiti personali da questi posseduti e il prezzo pattuito per la cessione.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento

della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Tribunale.

ART. 12 PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, cessione della quota e per morte del socio.

In questi casi il socio che cessa di far parte della Cooperativa risponde verso questa per un anno dal giorno in cui si sono verificati tali eventi per il pagamento della quota sociale sottoscritta e non versata. In merito alla responsabilità del socio uscente o dei suoi eredi, si richiama la disciplina prevista dall'art. 2536 del cod. civ.

ART. 13 RECESSO

Oltre che negli altri casi previsti dalla legge, il diritto di recesso spetta ai soci cooperatori che abbiano perduto i requisiti per l'ammissione o che non si trovino più in condizione di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata R.R. o PEC alla società.

Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.

Il recesso ha effetto: per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda; per quanto riguarda i rapporti mutualistici tra socio e società con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

ART. 14 ESCLUSIONE

L'Organo Amministrativo della Cooperativa può deliberare l'esclusione nei confronti del socio:

1. per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;
2. per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;
3. nel caso indicato all'art. 2531 cod. civ.;
4. in caso di assoggettamento a procedure concorsuali;
5. in caso di liquidazione coatta amministrativa;
6. nei casi previsti dall'art. 2286 cod. civ.;

7. nei casi previsti dell'art. 2288, comma primo cod. civ..

Il provvedimento di esclusione deve essere motivato con un preciso e circostanziato richiamo dei fatti posti a base della deliberazione. Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate al socio con lettera raccomandata R.R. o PEC.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione, ai sensi di normativa vigente.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

ART. 15 MORTE DEL SOCIO

In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota secondo le disposizioni dell'art. successivo.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società subentrano nella partecipazione del socio deceduto. Se sono più di uno, essi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che la quota sia divisibile e la società consenta la divisione.

ART. 16 LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA

Il rimborso della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

Il socio receduto od escluso e gli eredi del socio defunto hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle somme versate (eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale). La liquidazione comprende anche il rimborso del soprapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3° cod. civ..

Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio.

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della quota si è verificata.

Se entro 1 (un) anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per il rimborso della quota. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

PATRIMONIO - CAPITALE SOCIALE - BILANCIO

ART. 17 PATRIMONIO

Il patrimonio sociale è costituito:

a) dal capitale sociale costituito dall'ammontare delle

quote sottoscritte dai soci;

b) dalla riserva legale indivisibile, formata dalle quote delle eccedenze attive di gestione e dalle quote di capitale non rimborsate ai soci receduti, esclusi o agli eredi del socio defunto;

c) dall'accantonamento a riserva indivisibile di eventuali apporti di terzi, come contributi di Enti pubblici, lasciti, donazioni ed altre erogazioni liberali fatti o disposti da chiunque a favore della Cooperativa per essere impiegati al fine del raggiungimento degli scopi sociali;

d) da ogni altra riserva prevista dalla legge e da ogni altro fondo deliberato dall'Assemblea a copertura di particolari rischi, o in previsione di oneri futuri ed eventuali adempimenti previsti dalla legge, investimenti o per acquisto di proprie quote;

e) dall'eventuale fondo sopraprezzo;

Le riserve b, c, d, e non possono essere ripartite tra i soci cooperatori né durante la vita della società né all'atto dello scioglimento.

ART. 18 CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale della Cooperativa non è determinato in un ammontare prestabilito ed è formato da un numero illimitato di quote del valore nominale non inferiore e non superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti.

L'ammissione di nuovi soci non importa modificazione dell'atto costitutivo se permangono le condizioni dell'art. 2519, comma 2° del cod. civ.

La società può deliberare aumenti di capitale a pagamento nelle forme previste dalla legge.

In questo caso, l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione può essere autorizzata dall'Assemblea su proposta motivata degli amministratori.

ART. 19 BILANCIO

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede alla redazione del bilancio e del bilancio sociale secondo i criteri stabiliti dalla legge.

In sede di approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale, l'Assemblea determina, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5 del presente statuto, la destinazione degli utili.

La società deve assicurare al bilancio sociale tutte le forme di pubblicità previste per legge.

ART. 20 RISTORNI

L'assemblea, su proposta dell'Organo Amministrativo, potrà deliberare l'erogazione di ristorni, in misura non superiore al 30% (trenta per cento) dei trattamenti economici complessivi

spettanti ai soci lavoratori ordinari e svantaggiati.

I ristorni dovranno essere ripartiti in proporzione alla quantità e/o qualità delle prestazioni lavorative erogate dai soci sulla base di quanto disposto dai regolamenti interni.

L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni dell'assemblea, mediante:

- integrazioni dei compensi;
- aumento gratuito del capitale sociale.

Le somme ristornate ai soci possono essere utilizzate anche per l'attivazione del prestito sociale.

Comunque, l'attribuzione del ristorno deve rendere possibile l'accantonamento ed il pagamento di cui ai punti a) e b) dell'art. 21 del presente statuto.

ART. 21 DESTINAZIONE UTILE

In presenza di un utile d'esercizio si dovranno rispettare le seguenti disposizioni:

- a) qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo destinato almeno il 30% (trenta per cento) degli utili netti annuali, o, comunque, la percentuale prevista dalle vigenti disposizioni normative;
- b) una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura prevista dalle vigenti disposizioni normative;
- c) un'eventuale quota a rivalutazione del capitale sociale sottoscritto e versato (ed eventualmente anche del sovrapprezzo), nella misura che verrà stabilita dall'assemblea, purché nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili stessi sono stati prodotti, e comunque nei limiti di normativa vigente;
- d) un eventuale dividendo ai soci nella misura che verrà stabilita dalla Assemblea che approva il bilancio, e che non potrà superare, in ogni caso, la misura massima consentita dall'art. 2514 cod. civ. ai fini dell'esistenza dei requisiti della prevalenza;
- e) un'eventuale quota ai fondi previsti dallo statuto;
- f) il resto sarà destinato a riserva indivisibile.

TITOLO V ORGANI SOCIALI

ART. 22 SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE

Il sistema d'amministrazione adottato dalla Cooperativa prevede i seguenti organi:

- a) Assemblea dei soci;
- b) Consiglio di Amministrazione;
- c) Organo di controllo o revisore.

Le riunioni degli Organi Sociali possono essere svolte anche con modalità telematiche facendo ricorso a sistemi di tele-videoconferenza purché tale modalità di svolgimento delle adunanze sia prevista nell'avviso di convocazione e sia assicurata a tutti i soci e/o ai componenti degli Organi Sociali la possibilità di partecipare ai lavori, di intervenire nel dibattito, di chiedere chiarimenti agli amministratori e di consultare i documenti di seduta.

CAPO I ASSEMBLEA

ART. 23 DEFINIZIONE

L'Assemblea è l'organo sovrano della Cooperativa; le sue deliberazioni prese in conformità dello statuto e della legge vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

ART. 24 - MODALITA' DI CONVOCAZIONE

Le assemblee sono tenute presso la sede sociale o in altro luogo, purché nel territorio nazionale. L'Assemblea deve essere convocata almeno 1 (una) volta l'anno, per l'approvazione del bilancio, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale e prorogabile a 180 (centottanta) giorni secondo quanto stabilito dall'art. 2364 cod. civ., e viene convocata ogni qualvolta ricorrano i casi previsti dallo statuto e dalla legge.

L'Assemblea è costituita dai soci della Cooperativa regolarmente iscritti nel libro soci e in regola con i versamenti.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, con avviso affisso presso la sede sociale e spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata R.R., mezzi telematici (mail e PEC), fax ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal Libro dei soci. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea può essere fissato anche il giorno per la seconda convocazione che però non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell'avviso, l'Assemblea deve essere riconvocata entro 30 (trenta) giorni dalla data della prima.

L'Assemblea è validamente costituita, anche senza l'osservanza delle formalità di convocazione, se è presente o rappresentato l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori ed i componenti dell'organo di controllo e il revisore (se nominati) sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

ART. 25 COMPETENZE E QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

Spetta all'Assemblea:

1. determinare le linee generali dell'attività della Cooperativa;
2. approvare i bilanci di esercizio e i bilanci sociali;

3. distribuire gli utili;
4. approvare i regolamenti interni;
5. procedere alla elezione delle cariche sociali e determinare la misura dei relativi compensi;
6. deliberare sulle eventuali responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
7. deliberare su tutti gli altri oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza.

Spetta altresì all'Assemblea decidere sulle materie ad essa riservate dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno 1/3 (un terzo) dei voti complessivi della Cooperativa ne abbiano fatto richiesta.

Per tali scelte assembleari si applicano i seguenti quorum:

l'Assemblea, in prima convocazione, è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno il 50%+1 (cinquanta per cento più uno) dei voti spettanti alla totalità dei soci e delibera a maggioranza assoluta.

In seconda convocazione, l'Assemblea delibera, a maggioranza dei voti presenti e rappresentati, sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia il numero dei soci partecipanti. Nei casi in cui l'Assemblea delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e sulla decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, si applicano i quorum di seguito previsti:

l'assemblea, sia in prima convocazione che in seconda, delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più del 50% dei voti spettanti alla totalità dei soci.

ART. 26 DIRITTO DI VOTO

Hanno diritto di voto nelle Assemblee i soci che risultano iscritti nel Libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni.

Ciascun socio cooperatore ha 1 (un) voto, qualunque sia il valore della quota posseduta.

Non è previsto il voto plurimo.

ART. 27 DELEGHE DI VOTO E MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

I soci possono farsi rappresentare nell'Assemblea soltanto da altri soci. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla società. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di due soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

Per il socio imprenditore individuale valgono le disposizioni previste dall'art. 2539 cod. civ.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza da persona eletta dalla maggioranza dei presenti all'Assemblea stessa, che, con la stessa modalità, nomina un segretario, anche non socio, per la redazione del verbale e se del caso, due scrutatori.

Per le votazioni si procederà per alzata di mano o con altra modalità idonea ai sensi di normativa vigente, stabilita, di volta in volta, dall'assemblea, a maggioranza dei presenti.

Nelle elezioni delle cariche sociali risultano eletti coloro che riportano il maggior numero di voti; in caso di parità di voti si procederà, limitatamente agli interessati, con il sistema del ballottaggio.

Le deliberazioni debbono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

CAPO II

ORGANO AMMINISTRATIVO

ART. 28 COMPOSIZIONE - REQUISITI DEGLI AMMINISTRATORI

L'amministrazione della società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione, il quale è investito dei più ampi poteri, ordinari e straordinari, per la gestione della società.

Il Consiglio di amministrazione è composto da un numero di soci non inferiore a tre e non superiore a cinque. All'atto della nomina l'Assemblea ne determina la composizione entro i limiti suddetti. La maggioranza degli amministratori è scelta fra i soci cooperatori.

A norma degli artt. 2542 e 2383 comma 2 del cod. civ., il Consiglio di amministrazione non può essere nominato per un periodo superiore a tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio dalla nomina.

Il Consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, elegge fra i suoi membri il Presidente e un Vicepresidente che sostituisce il Presidente nei casi di assenza o impedimento.

Fatte salve le cause di ineleggibilità e decadenza previste dalle vigenti disposizioni di legge, possono essere eletti amministratori coloro che siano in possesso di specifici requisiti di professionalità ed onorabilità come di seguito specificati:

A) Professionalità:

- Esperienze professionali attinenti alle aree di attività della Cooperativa desunte da Curriculum Vitae o dimostrate attraverso la presentazione di dichiarazione sostitutiva di certificazione come per legge;

B) Onorabilità:

- Assenza di sentenza penale definitiva di condanna e di procedimenti penali in corso nei quali sia già stata pronunciata sentenza di condanna:
 - Per reati non colposi a pena detentiva superiore a due anni;
 - Per reati contro la fede pubblica o il patrimonio;

- Alla pena accessoria dell'interdizione all'esercizio di una professione o di un'arte, o dell'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;
- Assenza di procedura fallimentare in corso;
- Assenza di sentenza penale definitiva di condanna per il reato di cui all'art. 513-bis del codice penale.

ART. 29 COMPETENZE

Spetta all'Organo Amministrativo:

- deliberare e stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere, necessari od utili alla realizzazione dell'oggetto sociale, eccezion fatta per quelli espressamente riservati all'Assemblea dallo Statuto e dalla legge;
- fissare le direttive per l'attività sociale;
- formulare programmi annuali e/o pluriennali da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- stabilire i compensi per i soci-lavoratori sulla base di quanto stabilito dal Regolamento, per i consulenti, i tecnici e, se nominato, per il Direttore dell'azienda;
- redigere i bilanci;
- compilare i regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- stipulare e dare esecuzione alle convenzioni con Istituti di Credito ed altri Enti;
- accettare contributi dello Stato o di altri Enti pubblici, donazioni, liberalità di associazioni e di privati;
- assumere lavori ed assegnarli;
- convenire prezzi ed esigerli;
- compiere operazioni finanziarie, sia attive sia passive, di qualsiasi genere ed ammontare; contrarre mutui; aprire ed estinguere conti di deposito, richiedere ed utilizzare fidi, richiedere prestiti bancari, emettere assegni all'ordine della società o di terzi a valere su disponibilità liquide o su linee di credito;
- rilasciare effetti cambiari, accettare, cedere, girare, scontare credito ed effetti cambiari e cartolari in genere;
- investire disponibilità liquide in titoli mobiliari;
- deliberare sulla cancellazione, riduzione delle ipoteche, rinuncia a privilegi, a pegni ed altre garanzie;
- deliberare le partecipazioni e le adesioni a Consorzi e ad altri organismi di integrazione economica e determinare l'ammontare delle quote di partecipazione e di interessenza;
- nominare i rappresentanti della Cooperativa in seno agli organismi cui esso aderisce, scegliendoli preferibilmente nel proprio ambito;
- affidare incarichi per l'elaborazione di studi e di ricerche su problematiche interessanti l'attività sociale;
- promuovere e sostenere liti davanti a qualsiasi Autorità giudiziaria ed amministrativa in qualunque grado di giurisdizione, recederne, transigere bonariamente o a mezzo di arbitri anche amichevoli compositori;
- fare elezioni di domicilio;
- assumere, sospendere e licenziare il personale dipendente dalla Cooperativa fissandone la qualifica, le mansioni e la retribuzione con il parere del Direttore;

- deliberare ed attuare tutte le altre iniziative, operazioni ed atti, anche se non specificatamente attribuiti nei precedenti punti alla sua competenza.

L'Organo Amministrativo potrà comunque effettuare tutte quelle attività ed iniziative che la legge o lo statuto non attribuiscono alla competenza dell'Assemblea.

Gli amministratori possono acquistare o rimborsare quote della Cooperativa.

L'Organo Amministrativo può delegare le proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, o ad uno o più dei suoi componenti. L'Organo Amministrativo determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate dalla legge di esclusiva competenza dell'Organo Amministrativo.

Gli amministratori, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio debbono, nella relazione sulla gestione indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

Il Direttore, se nominato, partecipa di diritto, con parere consultivo, alle riunioni dell'Organo Amministrativo.

ART. 30 DISCIPLINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che lo giudichi necessario il Presidente o in sua assenza o impedimento il Vicepresidente (se nominato), o quando ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi componenti o dal collegio sindacale con deliberazione assunta a maggioranza.

Di regola la convocazione è fatta almeno 8 giorni prima di quello fissato per la riunione, con avviso spedito con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Nei casi di urgenza il termine può essere più breve, ma comunque non inferiore a due giorni.

Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente e in sua assenza, dal Vicepresidente. In mancanza di quest'ultimo, saranno presiedute dal consigliere più anziano di età. Per la validità delle deliberazioni dell'Organo Amministrativo è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

A parità di voti, prevale il voto del presidente.

ART. 31 DELLE DELIBERAZIONI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

Le deliberazioni dell'Organo Amministrativo risultano da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal presidente della seduta e dal segretario.

ART. 32 POTERI DI RAPPRESENTANZA

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. La rappresentanza legale della Società di fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte ai terzi, nonché la firma sociale, è attribuita al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il legale rappresentante della Società ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Cooperativa, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, e in qualunque grado di giurisdizione.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione provvede, inoltre a:

- a) convocare il Consiglio di Amministrazione, fissare l'ordine del giorno e coordinarne i lavori;
- b) dare esecuzione ai deliberati degli organi collegiali della Cooperativa;
- c) sovrintendere a tutta l'attività della Cooperativa.

In caso di assenza od impedimento del Presidente tutti i poteri e le funzioni a lui attribuiti spettano al Vicepresidente e, in mancanza di entrambi, ad un Consigliere designato dal Consiglio. Di fronte ai terzi la firma del Vicepresidente costituisce la prova legale dell'assenza o dell'impedimento del Presidente o di carica vacante.

Salvo diversa disposizione della delibera di delega, la rappresentanza legale e la firma sociale spettano altresì all'amministratore delegato se previsto.

CAPO III ORGANO DI CONTROLLO

ART. 33 COMPOSIZIONE

La nomina di Organo di Controllo e di Revisione legale dei conti è prevista quando obbligatoria, in base alla normativa vigente o quando, pur non essendo obbligatoria, i soci ne ravvisino la necessità o l'opportunità.

La composizione dell'Organo di Controllo è quella prevista dalla normativa vigente, in assenza di diversa previsione e con competenze, poteri e disciplina in base a quanto previsto dalla normativa vigente.

Se consentito dalla normativa vigente, l'Organo di controllo è anche Organo di Revisione legale dei conti.

ART. 34 COMPITI DELL'ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di Controllo, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio deve, nella propria relazione indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico ed evidenziare la con-

dizione di prevalenza anche con riferimento alle leggi speciali.

ART. 35 MODALITÀ DI ELEZIONE DELL'ORGANO DI CONTROLLO

La nomina dell'Organo di Controllo è effettuata dall'Assemblea sulla base delle maggioranze previste dal presente statuto.

ART. 36 CONTROLLO CONTABILE

L'incarico del controllo contabile, ove prescritto, è conferito dall'assemblea, la quale determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione, tenuto conto delle tariffe professionali, per l'intera durata dell'incarico.

L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

ART. 37 CONTROLLO DEI SOCI

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti, di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione. Per l'azione di responsabilità contro gli amministratori si applicano le disposizioni previste dall'art. 2476 cod. civ.

TITOLO VI

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART. 38 SCIoglimento

La Cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.

L'Assemblea delibera o accerta lo scioglimento e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri. L'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, dovrà essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 39 - Clausola Arbitrale

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra soci ovvero tra soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la normativa vigente prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un collegio arbitrale, composto di tre arbitri, tutti nominati dal Presidente della C.C.I.A.A. del capoluogo della provincia ove è ubicata la sede legale della società, entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente.

Qualora entro il suddetto termine il soggetto sopra indicato non provveda alla nomina, provvederà, nel più breve termine possibile, il giudice competente in relazione al luogo ove ha sede legale la società.

Gli arbitri nominati a loro volta eleggeranno tra essi il pre-

sidente del collegio.

La sede del collegio sarà presso il domicilio del presidente dello stesso.

Il collegio deciderà secondo diritto, in via rituale.

Il collegio dovrà comunicare per iscritto la decisione entro e non oltre sessanta giorni dalla nomina.

La decisione sarà non impugnabile e vincolante per le parti, salve le impugnative dinanzi al giudice ordinario comunque previste dalla normativa vigente.

La ripartizione delle spese dell'arbitrato sarà determinata dal collegio stesso nella decisione.

Sono soggette alla presente clausola anche le controversie tra società ed amministratori o componenti di organi di controllo e revisione legale dei conti, se esistenti.

Per quanto non previsto od eventualmente in contrasto si applicano le norme vigenti, in particolare in riferimento alle maggioranze necessarie per la soppressione della clausola.

ART. 40 REGOLAMENTI

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, l'Organo Amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti, sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in assemblea.

ART. 41 DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non previsto espressamente dall'atto costitutivo, ed in particolare dalle norme relative al funzionamento della Società, si applicheranno le disposizioni da normativa vigente.

I principi in materia di remunerazione del capitale, di indivisibilità delle riserve tra i soci cooperatori, di devoluzione del patrimonio residuo, di destinazione di una quota degli utili ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Arquata Scrivia, 17 dicembre 2025

In originale firmato:

Michele Chiapuzzi

Silvano Merlo

Matteo Copelli

Isabella Vergagni

Udugampolage Thilanka Mahimal Dhananjaya Fernando

Elena Alloisio

Chiapuzzi Conte Mohamed

Alberto Morando

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'articolo 82 comma 5
D.Lgs. n. 117/2017.
Copia su supporto informatico conforme al documento originale su
supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82,
che si rilascia ad uso Registro Imprese.
Arquata Scrivia, li 8 gennaio 2026
Firmato digitalmente: Alberto Morando